



DISPOSIZIONI VIGENTI

DPCM 26 aprile 2020 efficace dal 4 al 17 maggio 2020 Ordinanza Presidente Regione del Veneto del 3 maggio 2020

- ✓ Consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine; la nozione giuridica di “congiunto” comprende i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo (fidanzati/e), nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge); non rientrano in questa definizione gli amici;
- ✓ Le passeggiate sono ammesse se finalizzate a realizzare uno spostamento per uno dei motivi indicati al punto precedente. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti. Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l'attività sportiva o motoria all'aperto. La giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione, ove richiesto. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone;
- ✓ **Si può andare a fare la spesa fuori Comune, pur sempre per ragioni e nei limiti della necessità, e cioè per recarsi presso un esercizio che offre prodotti e servizi che non si trovano nel Comune o anche prezzi e condizioni più favorevoli. Il DPCM elimina l'ambito comunale come delimitativo delle possibilità di spostamento per necessità, ammettendo che lo spostamento per necessità, che comprende quello per la spesa alimentare, possa avvenire nell'intero territorio regionale;**
- ✓ Vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- ✓ I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- ✓ E' consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o in locazione o imbarcazioni e velivoli di proprietà o in locazione che si trovano al di fuori del comune di residenza, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;
- ✓ Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- ✓ Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
- ✓ Consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici condizionato al divieto di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- ✓ Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è ammesso svolgere individualmente o con componenti del nucleo familiare, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, non più solo in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. E' consentito l'addestramento di animali. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione;
- ✓ Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; ammesse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal CONI; consentite le sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Si ritiene sia consentita, anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, l'attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento;
- ✓ Sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- ✓ Ammessa l'apertura dei luoghi di culto condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e la distanza tra loro di almeno un metro;
- ✓ Sospese le cerimonie civili e religiose;
- ✓ Consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale;
- ✓ Sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei;
- ✓ Sospesi servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado; sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- ✓ Sospese le procedure concorsuali;
- ✓ Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;



DISPOSIZIONI VIGENTI

DPCM 26 aprile 2020 efficace dal 4 al 17 maggio 2020 Ordinanza Presidente Regione del Veneto del 3 maggio 2020

- ✓ Limitato l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA);
- ✓ Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al DPCM, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione e nei mercati;
- ✓ E' disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari, nei giorni festivi;
- ✓ Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie con distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- ✓ Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; è ammessa la vendita di cibo per asporto tramite veicolo, senza uscita di passeggeri;
- ✓ I distributori automatici di cibi e bevande posti negli ambienti di lavoro e nei cantieri, possono erogare qualsiasi prodotto, in qualsiasi luogo siano collocati;
- ✓ Sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del DPCM;
- ✓ Garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- ✓ Aperti tutti gli uffici pubblici; il lavoro agile resta la modalità ordinaria per la durata dell'emergenza;
- ✓ Consentita l'apertura delle biblioteche solo per il prestito dei libri, adottando tutte le misure di sicurezza;
- ✓ Consentite le attività professionali raccomandando lavoro agile e protocolli di sicurezza;
- ✓ Sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 del DPCM;
- ✓ Consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, i servizi essenziali, l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, le attività svolte con lavoro agile;
- ✓ Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e acque interne, sono espletate, sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle "Linee guida per informazione agli utenti e modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19";
- ✓ E' consentita la navigazione, fatti salvi i provvedimenti delle Autorità competenti per il demanio marittimo;
- ✓ Consentite le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001;
- ✓ Consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all'interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
- ✓ Consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;
- ✓ Consentita nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi; i mercati all'aperto o al coperto sono consentiti purché siano perimetrati, sia previsto un unico varco di accesso separato da quello di uscita, sia garantita la sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita e l'obbligo per venditori e compratori di utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;
- ✓ Consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità;
- ✓ Consentito l'accesso ai cimiteri, nell'ambito della propria Regione, nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
- ✓ Consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all'ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l'espletamento dell'attività ordinaria;
- ✓ Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio a prescindere dalla convivenza;
- ✓ Nei veicoli privati, fatta eccezione per i familiari conviventi, sussiste l'obbligo per i passeggeri di indossare la mascherina;
- ✓ **Vanno usate protezioni delle vie respiratorie negli spostamenti all'esterno della proprietà privata**, nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e gli esercizi commerciali, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti; l'utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.



ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO CONSENTITE

- ✓ Ipermercati
- ✓ Supermercati
- ✓ Discount di alimentari
- ✓ Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- ✓ Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- ✓ Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- ✓ Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- ✓ Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- ✓ Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- ✓ Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- ✓ Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- ✓ Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- ✓ Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- ✓ Farmacie
- ✓ Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- ✓ Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- ✓ Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- ✓ Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- ✓ Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- ✓ Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- ✓ Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- ✓ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- ✓ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- ✓ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- ✓ Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- ✓ Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
- ✓ Commercio al dettaglio di libri
- ✓ Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
- ✓ Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLA PERSONA CONSENTITE

- ✓ Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attività delle lavanderie industriali
- ✓ Altre lavanderie, tintorie
- ✓ Servizi di pompe funebri e attività connesse

Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a. attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b. per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c. per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.



ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI CONSENTITE

ATECO

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
03 PESCA E ACQUACOLTURA
05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
12 INDUSTRIA DEL TABACCO
13 INDUSTRIE TESSILI
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
24 METALLURGIA
25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
42 INGEGNERIA CIVILE
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
51 TRASPORTO AEREO
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE
551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
58 ATTIVITA' EDITORIALI

59 ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61 TELECOMUNICAZIONI
62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE
63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA' ASSICURATIVE
68 ATTIVITA' IMMOBILIARI
69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'
70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO
74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75 SERVIZI VETERINARI
78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA (NOTA: LE ATTIVITA' DELLA P.A. QUI PREVISTE NON COMPORTANO L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE)
85 ISTRUZIONE
86 ASSISTENZA SANITARIA
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE (NOTA: L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI QUESTE ORGANIZZAZIONI PRESUPPONE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ECONOMICHE CHE SONO GIA' PREVISTE NELLE ALTRE DIVISIONI)
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO (NOTA: ATTIVITA' NON PRESENTE NEL REGISTRO IMPRESE)
99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI (NOTA: ATTIVITA' NON PRESENTE NEL REGISTRO IMPRESE)